

## COMUNE DI MARANO LAGUNARE

### Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento di gestione di servizio socio culturale consistente nella "Gestione delle attività del Centro di Aggregazione Giovanile (MARAN)" - CIG Z051E93695

#### INDICE

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Durata dell'appalto e opzioni di proroga
- Art. 3 - Corrispettivo – Obblighi di cui alla legge 136/2010
- Art. 4 - Adeguamento dei prezzi
- Art. 5 - Estensione e riduzione dell'appalto
- Art. 6 - Descrizione e organizzazione dei servizi
- Art. 7 - Personale
- Art. 8 - Ruolo ed obblighi delle parti
- Art. 9 - Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) – DUVRI - Divieto di fumare
- Art. 10 - Trattamento dati personali (D. Lgs. 196/2003)
- Art. 11 - Obblighi assicurativi antinfortunistici e previdenziali responsabilità civile per danni
- Art. 12 - Divieto di subappalto e cessione del contratto
- Art. 13 - Sistema di monitoraggio e controllo della qualità
- Art. 14 - Risoluzione del contratto
- Art. 15 - Riduzione – Sospensione del servizio - Recesso
- Art. 16 - Garanzie per l'esecuzione del contratto
- Art. 17 - Spese contrattuali
- Art. 18 - Foro Competente

#### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto il servizio socio-culturale consistente in "Gestione delle attività del Centro di Aggregazione Giovanile (MARAN) del Comune di Marano Lagunare.

#### **Art. 2 – Durata dell'appalto e opzioni di proroga**

L'appalto avrà la durata dal 04.09.2017 al 31.12.2019 per n. complessivo di 106 settimane così suddivise: 16 nel 2017, 45 per il 2018 e 45 per il 2019.

Alla scadenza del contratto, nelle more del perfezionamento dell'affidamento per il periodo successivo, se richiesto dal Comune almeno 30 giorni prima della scadenza medesima, l'appaltatore è obbligato a continuare il servizio per un periodo non superiore a 12 settimane.

#### **Art. 3 - Corrispettivo – Obblighi di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i.**

Il corrispettivo del presente appalto è quello risultante dalla gara e specificato nel contratto che verrà sottoscritto dall'Aggiudicatario a seguito dell'affidamento. Il Comune liquiderà all'operatore economico il corrispettivo dovuto in rate mensili, previa presentazione di idonea documentazione contabile e dettagliata rendicontazione, contenente l'indicazione delle ore effettuate dagli operatori e delle ore di apertura del Centro, debitamente vistata dal Responsabile dell'Area Affari Generali, in ordine alla corretta esecuzione degli obblighi contrattuali.

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 25 gennaio 1994 n. 82 e dell'articolo e dell'articolo 35, comma 34, del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, il committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore solo previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione ufficiale attestante il versamento delle ritenute fiscali (apposita dichiarazione) e previa attestazione da parte dell'appaltatore di avere corrisposto al personale

quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori. Il Comune, per poter procedere al pagamento, dovrà inoltre verificare la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 4 – Adeguamento dei prezzi**

Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazioni nel corso dello svolgimento dei servizi.

#### **Art. 5 – Estensione e riduzione dell'appalto**

Qualora, durante la vigenza del presente capitolato, la stazione appaltante dovesse riscontrare, a suo insindacabile giudizio, la necessità di integrare i servizi con ulteriori prestazioni ed attività di natura identica, analoga o complementare (centri estivi per bambini e anziani, pre e post accoglienza scolastica, ecc.), potrà affidare le stesse, con atto formale, all'aggiudicataria alle condizioni economicamente concordate tra le parti e comunque non superiori a quelle stabilite desumibili dal contratto di affidamento del presente servizio.

Qualora, durante la vigenza del presente capitolato, la stazione appaltante dovesse riscontrare, a suo insindacabile giudizio, la necessità di ridurre i servizi oggetto dell'appalto, potrà richiedere la riduzione dei servizi medesimi nei limiti del 20% dell'importo contrattuale: tale riduzione non costituisce motivo di risoluzione del contratto per l'appaltatore.

Qualora la riduzione superi il limite del 20% di cui sopra, è facoltà dell'appaltatore accettare tale riduzione.

In caso di riduzione oltre il quinto d'obbligo o cessazione del servizio per ragioni di pubblico interesse, l'appaltatore non può esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti della stazione appaltante, qualora quest'ultima abbia dato un preavviso di almeno 30 giorni consecutivi.

#### **Art. 6 – Descrizione e organizzazione del servizio**

**Il Centro di aggregazione** è un luogo di incontro per adolescenti e giovani, nel quale si svolgono attività ricreative attinenti i diversi ambiti del tempo libero (gioco, cultura, sport, musica, attività espressive, ecc.). Le attività sono libere e/o a tema (laboratori) e vengono svolte sia su proposta degli utenti stessi sia su iniziativa degli educatori.

Il Centro di aggregazione, inoltre, è luogo di socializzazione ed educazione nei quali gli educatori sono tenuti a realizzare interventi e progetti che soddisfano tali aspetti, sia all'interno della struttura, sia sul territorio secondo un programma che sarà approvato annualmente anche informalmente mediante semplice mail dal competente servizio, sentito l'assessore alle politiche sociali e riguarderà le seguenti aree di intervento:

- area aggregazione: sviluppo di attività aggregative che promuovano la vera partecipazione ed il protagonismo giovanile, con particolare riferimento alle associazioni locali, agli enti locali limitrofi ed ai relativi centri di aggregazione giovanile, alle scuole del territorio, alle realtà sportive presenti;
- area prevenzione: realizzazione di progetti di prevenzione di comportamenti a rischio, promozione dell'agio e di corretti stili di vita;
- area formazione: realizzazione di corsi per animatori, volontari, soggetti e realtà che si occupano di adolescenti e giovani, in particolare sostenendo il lavoro di rete e il sistema locale di volontariato;
- area informazione: azione di informazione su argomenti di maggior interesse dei giovani e di primo orientamento verso scelte di tipo scolastico, formativo, lavorativo e del tempo libero.

L'accesso al Centro di aggregazione è libero e gratuito.

Il Centro di aggregazione opererà secondo il seguente calendario:

dal 15/01 al 31/12 di ogni anno, con la sospensione di n. 5 settimane (indicativamente mese di agosto e festività pasquali e natalizie) per un totale di n. **45 settimane annue (con un minimo di 10 ore settimanali)**.

**IL CAG “MARAN” dovrà osservare un’apertura minima di n. 10 ore settimanali** suddivise in orari e giorni da concordare con il responsabile del servizio.

E’ frequentato da ragazzi e giovani di età compresa tra 14 e 29 anni.

L’appaltatore assicura la presenza di almeno n. 1 educatore durante l’intero orario di apertura del Centro (per tale intendendosi le 10 ore settimanali minime di apertura del centro).

In relazione alle diverse esigenze che dovessero emergere, il calendario e gli orari del predetto servizio possono subire variazioni, fermo restando il monte ore complessivo stabilito.

L’appaltatore si impegna a provvedere alla tenuta dei registri delle presenze degli utenti e a comunicare mensilmente agli uffici comunali competenti le statistiche degli accessi; inoltre l’appaltatore dovrà presentare, annualmente, all’Assessore alle Politiche sociali una relazione sull’andamento del servizio.

## **Art. 7 – Personale**

**L’appaltatore dovrà rendere i servizi di cui all’Art. 6 con personale in possesso delle caratteristiche e requisiti sotto indicati:**

- buone capacità di comunicare con i giovani e gli adolescenti, di cogliere le dinamiche di gruppo e di instaurare positive relazioni interpersonali;
- capacità di individuare ed accogliere le proposte provenienti dagli utenti e dai gruppi giovanili esistenti nel territorio relativamente alle attività da effettuare;
- ottime capacità organizzative (compresa quella di ricerca e reperimento di sponsor per la realizzazione di attività specifiche);
- capacità ludico – ricreative, organizzazione di laboratori e buona conoscenza di giochi di società;
- buona conoscenza dei programmi informatici più in uso;
- capacità di lavorare in equipe per realizzare programmi di rete nel territorio.

Il personale impiegato dovrà inoltre possedere i seguenti requisiti:

- Laurea in scienza dell’educazione, o altro titolo universitario o parauniversitario analogo ed esperienza almeno triennale nell’ambito delle politiche giovanili, centri di aggregazione giovanile o servizi educativi finalizzati ad adolescenti e pre-adolescenti.

Tutto il personale assegnato ai servizi oggetto del presente capitolato d’appalto non deve avere procedimenti penali in corso né avere al riguardo sentenze passate in giudicato comportanti pene o sanzioni che incidano sulla moralità.

L’aggiudicatario, prima dell’avvio del servizio, dovrà trasmettere all’ente, tramite una dichiarazione, i nominativi degli operatori ed i loro curricula professionali attestanti il possesso dei requisiti richiesti. Tale prassi dovrà essere adottata anche nel caso di successive eventuali sostituzioni, che dovranno essere motivate. La ditta si impegna ad impiegare per i servizi in questione e per tutto il periodo di incarico, nei limiti di un normale ricambio, il medesimo personale che ha ottenuto l’assenso dal parte del Comune, al fine di garantire una continuità lavorativa che risulti a vantaggio dell’utenza. L’aggiudicatario deve garantire la non interruzione delle prestazioni previste dall’incarico, provvedendo a sostituire il personale assente per qualsiasi motivo, con immediata comunicazione scritta al Comune.

Il Comune potrà richiedere la sospensione dal servizio di quegli operatori ritenuti non idonei, motivandone oggettivamente le cause e l’aggiudicatario dell’appalto dovrà provvedere nei termini indicati e comunque al massimo entro sette giorni, alla loro sostituzione, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre quelli pattuiti.

## **Art. 8 – Ruolo ed obblighi delle parti**

Per la gestione dei servizi di cui al presente appalto il Comune provvede:

- a mettere a disposizione i locali e le attrezzature;
- alle spese per il riscaldamento dei locali, l'erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica;
- all'acquisto di materiale igienico e di pronto soccorso;

- alle pulizie dei locali;

Sono a carico della Ditta appaltatrice:

- le spese per il personale assegnato per la gestione dei servizi, comprensive delle eventuali sostituzioni in caso di assenza;
- la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario ed ogni altra spesa di gestione connessa alle attività oggetto del servizio (con esclusione delle spese di gestione già indicate a carico del Comune);
- le spese per la pubblicazione dei servizi e delle iniziative, sulla scorta del progetto realizzato, previa autorizzazione da parte del Comune;
- il controllo che tutte le norme igieniche, anche per la somministrazione di alimenti e bevande in caso di uscite od altri eventi, vengano rigorosamente rispettate dagli operatori e da eventuali terzi autorizzati;
- il controllo e gli interventi per un corretto comportamento degli operatori e dei frequentanti, nel rispetto delle norme sulla sicurezza, in quanto ogni prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene;
- l'ottenimento preventivo, nella forma scritta, e la custodia delle autorizzazioni dei genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale dei minori in caso di uscite, gite, pubblicazioni di materiale fotografico/video, ecc.. e comunque in ogni caso in cui detta autorizzazione debba essere richiesta per legge o motivi di opportunità la prevedano;
- l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per gestire attività e manifestazioni per le quali gli stessi siano previsti dalla normativa vigente o che verrà emanata nel corso dell'appalto;
- realizzare un'azione di marketing per far conoscere le attività, le opportunità, le progettazioni anche in collegamento con gli altri soggetti che sul territorio lavorano per e con i giovani.

L'eventuale trasporto degli utenti del CAG, con l'utilizzo di automezzi, dovrà essere effettuato nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali spese di trasporto saranno sostenute direttamente dagli utenti.

L'operatore economico sarà responsabile del buon uso, della buona conduzione e conservazione dei locali, degli impianti, arredi, attrezzature e di ogni altro bene di proprietà del Comune e si impegna a restituire i beni consegnati nelle medesime condizioni in cui li riceve, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

#### **Art. 9 – Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) – Salute - Divieto di fumare**

L'appaltatore, nella sua qualità di datore di lavoro, dovrà garantire il pieno rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro" (D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e tenuto conto della determinazione dell'AVCP n. 3/2008, l'Amministrazione Comunale ha effettuato l'analisi e la valutazione di eventuali rischi specifici connessi allo svolgimento del servizio in oggetto. Da tale valutazione è emerso che non persistono situazioni di interferenze di tipo rischioso con altre attività lavorative da svolgere contemporaneamente nelle aree e/o nei luoghi interessati dal servizio stesso, che necessitino di interventi di tipo oneroso. Pertanto, i costi relativi alla sicurezza delle prestazioni lavorative, connesse allo svolgimento del presente appalto, non vengono predeterminati nemmeno in un ammontare minimo.

Il soggetto affidatario è tenuto altresì a presentare, prima dell'inizio dell'attività, il Piano di Sicurezza riferito al servizio in appalto, elaborato nei termini di legge, e a fornire copia delle attestazioni di frequenza ai corsi di formazione in materia di antincendio e di primo soccorso del proprio personale impiegato nel servizio stesso e al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a comunicare in forma scritta, entro cinque giorni precedenti l'avvio del servizio, le informazioni relative a: nominativo del Datore di Lavoro, nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell'Amministrazione, nominativo del rappresentante dei lavoratori, nominativo del Medico competente, formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nei servizi oggetto dell'appalto, mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione del lavoro, dotazioni di

protezione individuale ed ogni altra informazione che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza.

La stazione appaltante rimane in ogni caso a disposizione per qualsiasi attività di coordinamento volta ad attuare misure di prevenzione e protezione dai rischi da interferenze.

Divieto di fumare: l'aggiudicatario è tenuto all'applicazione ed alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 584/1975 e successive modifiche ed integrazioni concernenti il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblici.

#### **Art. 10 – Trattamento dati personali (D. Lgs. 196/2003)**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il Comune di Marano Lagunare è Titolare del trattamento dei dati personali connessi ai servizi affidati. Il trattamento dei dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi della Legge quadro n. 328/2000 e dell'articolo 73, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196.

L'appaltatore, in quanto affidatario dei servizi, è Responsabile esterno del Trattamento.

#### **Art. 11 – Obblighi assicurativi antinfortunistici e previdenziali – responsabilità civile per danni**

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali INAIL, INPS, SSN, sono a carico dell'aggiudicatario, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice e di ogni indennizzo.

L'aggiudicatario si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'avvio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

L'aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, verso l'Amministrazione aggiudicatrice, i terzi (compresi gli utenti) e i prestatori di lavoro, comunque provocati nella gestione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

A tale scopo l'aggiudicatario dovrà garantire una idonea copertura assicurativa: la polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) e/o Prestatori d'opera (RCO) dovrà essere stipulata con un massimale per sinistro e per anno non inferiore ad €.2.000.000,00; si precisa che, nel novero dei terzi, sono ricompresi il Comune di Marano Lagunare e gli utenti che sono altresì considerati terzi tra loro.

A copertura delle unità immobiliari, complete di arredi ed attrezzature concesse in uso, dovrà essere stipulata una polizza incendio e rischi accessori per una somma pari al relativo valore a nuovo. La polizza dovrà essere integrata dalla garanzia Ricorso Terzi per una somma pari ad almeno € 500.000,00.

Dette polizze non potranno avere durata inferiore a quella del servizio aggiudicato; le copie delle polizze dovranno essere consegnate prima della stipula del contratto ed in caso di pagamento frazionato del premio, l'aggiudicatario è tenuto a presentare alla stazione appaltante regolari quietanze di pagamento del premio previsto.

#### **Art. 12 - Divieto di subappalto e cessione dei crediti**

Il subappalto non è ammesso.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti trovano applicazione le disposizioni dell'art. 106, comma 13 del Codice Appalti.

#### **Art. 13 – Sistema di monitoraggio e controllo della qualità**

La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei dalla stazione appaltante, che si riserva pertanto:

il diritto di verificare il rispetto di clausole, patti e condizioni contrattuali, con particolare riferimento alla qualità del servizio prestato.

Qualora si verifichi la non corretta esecuzione, il Comune potrà diffidare l'appaltatore ad adempiere correttamente e, in caso di ulteriore prosecuzione nella mancanza, potrà rivolgersi a terzi che provvederanno in sua sostituzione, ponendo l'onere finanziario derivante a carico

dell'aggiudicataria stessa, fatti salvi i diritti relativi all'applicazione delle penali previste, al risarcimento del danno ed alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 14 - Risoluzione del contratto**

Oltre ai casi di risoluzione previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, il contratto relativo al presente capitolato si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL;
- c) concessione in sub appalto o cessione di contratto;
- d) violazione degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata secondo le disposizioni del codice dei contratti. In caso di risoluzione del contratto la ditta appaltatrice si impegnerà a fornire all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente addebitando l'eventuale maggior costo all'impresa appaltatrice, e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa aggiudicataria, l'Amministrazione si rivarrà sulla cauzione definitiva, fatti salvi il risarcimento dei danni e delle spese a favore dell'Amministrazione e provvederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

#### **Art. 15 – Riduzione – Sospensione del servizio – Recesso**

Il Comune di Marano Lagunare si riserva la facoltà, per motivi di prevalente interesse pubblico e/o per il verificarsi di nuove e diverse esigenze della comunità locale rappresentata, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo i servizi oggetto dell'appalto, previo preavviso alla controparte a mezzo raccomandata a.r. o mediante PEC con anticipo di almeno un mese sulla data prevista per la riduzione o sospensione del rapporto, senza che l'aggiudicataria possa pretendere il corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.

Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore o a tutela degli utenti, l'aggiudicatario non può pretendere corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.

Qualora la riduzione del servizio sia di una percentuale superiore al 20% del valore del servizio affidato, l'aggiudicataria potrà avvalersi della facoltà di recesso entro 60 giorni.

In caso di disattivazione definitiva o soppressione del servizio a qualunque causa dovuta, è facoltà del Comune di recedere dal contratto dandone comunicazione alla ditta affidataria mediante lettera raccomandata a.r. o mediante PEC con preavviso di tre mesi. In tal caso, si applica quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

#### **Art. 16 – Garanzie per l'esecuzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'Aggiudicatario è obbligato a costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, da parte della stazione appaltante, e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito di verifica sulla regolare esecuzione del servizio.

#### **Art. 17 - Spese contrattuali**

Le parti convengono che il contratto d'appalto sarà stipulato in forma di scrittura privata con sottoscrizione digitale e conservazione della stessa e registrato solo in caso d'uso, con oneri a carico dell'appaltatore.

**Art. 18 – Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di appalto e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente il Foro di Udine. E' esclusa la competenza arbitrale.

Marano Lagunare, 12.05.2017.

Per il Comune di Marano Lagunare

Il Responsabile Area affari generali  
dott. Maran Giorgio

Per la ditta \_\_\_\_\_

Il Titolare legale rappresentante